

Si rende noto che il giorno 5 marzo 2010 presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Firenze, alla presenza del Vice Prefetto Dirigente dell'Area II^ Dr.ssa Anna Maria Santoro, del dottor Filippo Castrovilli, e del dott. Amalfitano del Corecom – Comitato regionale toscano per le comunicazioni, si sono riuniti i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, del Comune di Scarperia, interessato alle elezioni amministrative, e dei partiti e dei gruppi politici partecipanti alla competizione, al fine di concordare i limiti della propaganda elettorale, in vista delle elezioni regionali ed amministrative del 28 e 29 marzo 2010.

Si riportano i contenuti del verbale della riunione:

Significativo il contributo dei rappresentanti del Corecom in merito all'attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione. In particolare viene ricordata la possibilità per le forze politiche interessate alle consultazioni regionali e amministrative di richiedere la partecipazione a spazi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento, in emittenti radiotelevisive dichiaratesi disponibili, rammentando, inoltre, la facoltà di segnalare entro dieci giorni dall'evento oggetto di contestazione, eventuali violazioni alle norme sulla *par condicio*. Viene ricordato inoltre che i messaggi autogestiti televisivi devono avere una durata minima di un minuto e massima di tre minuti proprio per assicurare velocità ma anche completezza del messaggio politico.

Vengono richiamate **le norme che regolano la disciplina della propaganda elettorale**, in particolare: la **legge 4 aprile 1956, n. 212**, come modificata e integrata dalla **legge 24 aprile 1975, n. 130**; la **legge 10 dicembre 1993, n. 515** recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica", alcune disposizioni della quale, anche dopo le abrogazioni sancite dalla **legge 22 febbraio 2000, n. 28** (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), continuano a trovare applicazione (ovvero, in materia di propaganda, gli artt. 1, commi 1 e 5, l'art. 3 e relative sanzioni previste dall'art. 15, nonché le disposizioni di cui agli artt., 17, 18 e 19 e successive modifiche).

In attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione la **Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi** ha emanato disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché di tribune elettorali per le elezioni regionali e amministrative con **provvedimento del 9 febbraio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2010**.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio è pubblicata **la deliberazione n. 24/10/CSP dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione** relative alle elezioni di cui trattasi.

Con il **provvedimento 11 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2010**, il **Garante per la Protezione dei dati personali** ha richiamato le disposizioni a carattere generale contenute nel precedente "decalogo", in data 7 settembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n.212. In particolare si richiamano le regole che stabiliscono la possibilità di usare senza il consenso degli interessati i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni per

contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda. Tali regole prevedono inoltre la necessità del consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, telefonate preregistrate e fax, a meno che i dati siano forniti direttamente dall'interessato. Non sono invece in alcun modo utilizzabili gli archivi di stato civile, l'anagrafe dei residenti, gli indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali o per prestazione di servizi, le liste elettorali di sezione, già utilizzate nei seggi e i dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori o rappresentanti di lista durante le operazioni elettorali.

L'art. 3, comma 2 della legge n. 515 del 1993 impone l'indicazione, su tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, del nome del committente responsabile.

L'art. 8 della legge 22.2.2000, n. 28, vieta altresì che nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni, ovvero da sabato 13 marzo 2010, vengano resi pubblici o, comunque, diffusi i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

L'art. 9 della stessa legge stabilisce che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto **divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione** ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

In uno spirito di scrupolosa osservanza delle norme citate e con riferimento alla positiva esperienza delle intese raggiunte in vista di precedenti consultazioni, sono quindi stabilite le seguenti prescrizioni di carattere generale, con la concorde adesione delle forze politiche rappresentate nella riunione.

AFFISSIONI

Non sono ammissibili affissioni e scritte di propaganda fuori dagli spazi consentiti (che possono essere utilizzati soltanto dopo l'assegnazione deliberata dalla Giunta Comunale) e sono proibite le "iscrizioni murali o su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni" (art. 1 della citata L. n. 212 del 1956) e, a maggior ragione, su monumenti, opere d'arte di qualsiasi genere ed ovunque ciò sia incompatibile con il rispetto dell'estetica cittadina e del patrimonio artistico ed ambientale.

Rientrano, inoltre, nel **divieto le esposizioni di manifesti elettorali affissi alle vetrine dei comitati elettorali e chiaramente visibili dalla pubblica via, così come l'installazione in luogo pubblico, compresi i gazebo aperti, di tabelloni di contenuto propagandistico concernenti direttamente temi di discussione elettorale, compresi quelli piazzati nelle adiacenze di tavoli o banchetti.**

Gli organi di Pubblica Sicurezza vigileranno sull'osservanza delle norme in materia.

Il Sindaco provvederà a far defiggere o imbiancare con la massima tempestività il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale, indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi,

da parte di chi non vi abbia titolo. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione sono a carico dell'esecutore materiale dell'affissione e del committente responsabile, secondo la normativa vigente.

Le affissioni di propaganda elettorale negli spazi consentiti dovranno essere rispettate e rigorosamente preservate da distruzioni, lacerazioni e deturpazioni (art. 8 della L. n. 212 del 1956).

Nel giorno precedente e in quello stabilito per le elezioni è vietata la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda (art. 9, comma 1, stessa legge).

COMIZI ELETTORALI

Il più ampio rispetto della libertà di propaganda sarà assicurato da parte di ciascun partito a tutti gli altri; nessuno dovrà in qualunque modo e con qualsiasi mezzo recare disturbo nel corso di comizi, dove non potranno essere portate armi e strumenti atti ad offendere.

I **pubblici dibattiti** che prevedano il contraddittorio fra candidati dovranno essere preannunciati in modo specifico dall'organizzatore anche all'autorità di pubblica sicurezza e preventivamente concordati tra gli interessati. Ogni impegno sarà posto per evitare eccessi ed intemperanze verbali.

Qualora i **comizi siano tenuti all'interno di locali pubblici**, questi dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità. E' consentita **l'installazione di altoparlanti esterni**, nel rispetto della quiete pubblica e degli orari consentiti.

Le riunioni elettorali in luogo pubblico saranno effettuate dalle ore 10 alle ore 23 nei giorni feriali, salve variazioni da adottare localmente in sede comunale; nei giorni festivi e prefestivi l'orario potrà essere protratto fino alle ore 24 e così nell'ultima settimana della campagna elettorale.

Ai sensi dell'art. 9 della L. n. 212 del 1956, sono **vietati dalle ore 24 di venerdì 26 marzo e fino alla chiusura delle operazioni di voto i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico.**

Non saranno tenuti comizi nelle adiacenze degli ospedali, delle caserme, delle scuole durante l'orario dell'attività scolastica, delle case di cura, dei sagrati delle chiese, presso i cimiteri, gli incroci stradali ed i luoghi di più intenso traffico cittadino.

Potranno essere effettuati comizi nelle adiacenze dei pubblici mercati, sempre che la distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi.

Il **Sindaco**, d'intesa con i rappresentanti delle forze politiche interessate, **determinerà settimanalmente il calendario di massima dei comizi** per l'avvicendamento degli oratori nelle principali piazze; le intese iniziali potranno essere periodicamente rivedute e variate in base a successive intese sempre in sede comunale, alla stregua delle esigenze che dovessero successivamente manifestarsi.

Qualora nella stessa giornata e medesima località fossero da tenersi più comizi elettorali, pur sempre in ore diverse, i rappresentanti e gli esponenti dei partiti si impegnano a far sì che la durata dei comizi stessi non superi il massimo di un'ora e trenta. Per l'ultima settimana la durata dei comizi sarà limitata ad un'ora (per entrambe le ipotesi salvo diversi accordi tra le parti).

Nel caso che un comizio non potesse avere luogo nell'ora preventivamente stabilita o per causa di maltempo o per forza maggiore, esso potrà essere tenuto dopo che avranno avuto termine i comizi già fissati per il medesimo giorno, salvo diverso accordo fra le parti.

Qualora un partito non dovesse tenere il comizio nell'ora assegnatagli, ha facoltà di cedere ad altro partito il proprio turno.

Qualora siano preannunciati più comizi nella medesima località, ogni comizio dovrà avere inizio dopo un congruo intervallo, in modo da assicurare il regolare deflusso e afflusso del pubblico e, comunque, almeno dieci minuti dopo che abbia avuto termine quello precedente.

Non dovranno essere distribuiti manifestini od altro durante i comizi di altri partiti.

I **responsabili dell'organizzazione delle manifestazioni**, pur senza averne l'obbligo di legge, **preavvertiranno in tempo utile**, con semplice scritto, la **Questura e il Comando dei Carabinieri competente** della **fissazione dei vari comizi elettorali**, allo scopo di mettere in grado l'Autorità di P.S. di tutelarne il regolare svolgimento nel comune interesse di tutti i candidati e delle formazioni politiche partecipanti alla competizione elettorale.

Per ogni altro tipo di pubblica manifestazione non potranno trovare applicazione le norme che regolano la propaganda elettorale, in quanto dette manifestazioni ricadono nell'ambito della disciplina generale prevista dall'art. 18 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e dagli art. 19 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.

CORTEI

I partiti o gruppi politici assumono l'impegno di evitare, durante il periodo della campagna elettorale, **cortei, staffette ciclistiche o motorizzate o di altro tipo, fiaccolate e qualunque parata in genere, allo scopo di propaganda elettorale**. Accordi di carattere particolare potranno essere raggiunti in sede comunale per singole manifestazioni che i partiti si riservano di precisare.

FESTIVAL E ALTRE INIZIATIVE

I festival e le altre manifestazioni di rilievo politico, che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico durante il periodo della campagna elettorale costituiscono riunioni di propaganda elettorale e pertanto lo svolgimento di tale manifestazioni sarà consentito nel rispetto della disciplina di cui alle norme contenute nelle leggi n. 212/1956 e n. 130/1975 che prevedono in particolare l'uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda elettorale, **il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, la limitazione all'uso degli altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento di tali eventi.**

ALTOPARLANTI

Gli altoparlanti fissi potranno essere usati fino all'ora di chiusura dei comizi elettorali, in modo da non disturbare i comizi stessi e da non turbare il tranquillo svolgimento della vita cittadina.

L'impianto di amplificazione dovrà essere installato nel perimetro della località del comizio e gli altoparlanti potranno anche essere orientati verso le vie adiacenti, evitando tuttavia cavi di prolungamento nelle zone limitrofe.

L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e soltanto dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7, comma 2, della L. 24.4.1975, n. 130), salve ulteriori limitazioni imposte dall'Amministrazione locale, motivate da particolari esigenze di pubblico interesse, quali la tutela del riposo negli ospedali e nelle case e luoghi di cura. In ogni caso tale uso di altoparlanti è soggetto a preventiva autorizzazione del Sindaco; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi (art. 59 Reg. Esec. del Codice della Strada).

Le riunioni di propaganda elettorale organizzate avvalendosi di apparecchiature amplificatrici montate su appositi veicoli ed usate stando il veicolo fermo potranno avere una durata massima di mezz'ora ed essere tenute, nella stessa giornata, in luogo distante almeno 500 metri dalla sosta precedente e sempreché nelle vicinanze non siano in corso altre analoghe riunioni di propaganda elettorale, che potrebbero essere disturbate.

INSTALLAZIONE TABELLONI

L'uso di installare in luogo pubblico tabelloni (anche con mostre fotografiche o documentarie) di contenuto propagandistico concernente direttamente temi di discussione elettorale è contrario alle disposizioni di legge in materia in quanto è da ravvisarvi una forma di affissione di materiale elettorale fuori dagli appositi spazi; sono fatti salvi i casi in cui la propaganda figurativa venga svolta in luoghi pubblici espressamente destinati e di volta in volta concessi dal Sindaco per lo svolgimento di singole iniziative legate alla campagna elettorale, limitatamente ai periodi di ogni singola concessione.

ALTRE FORME DI PROPAGANDA

E' vietato dall'art. 6 della L. n. 212 del 1956 il lancio o il getto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di **volantini**, che potranno essere distribuiti a mano.

E' vietata ogni forma di **propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico**, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti (stesso articolo).

E' vietata ogni forma di **propaganda luminosa mobile**; deve pertanto ritenersi ammissibile ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale (stesso articolo).

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 19 della citata L. n. 515 del 1993, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura uguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Nei giorni destinati alla votazione (domenica 28 e lunedì 29 marzo) è altresì vietata qualunque forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, comma 2, della L. n. 212 del 1956).

SOLUZIONE DI EVENTUALI VERTENZE

I candidati e i responsabili delle formazioni politiche interessate alla campagna elettorale si impegnano a dirimere in riunioni collegiali ogni vertenza che dovesse insorgere nel corso della campagna stessa.

Tutti i presenti, nel prendere atto delle disposizioni sopra richiamate, concordano sul loro contenuto e si impegnano a rispettarle, i rappresentanti dei partiti e movimenti politici ne cureranno la massima diffusione fra i propri sostenitori e aderenti.

Le organizzazioni politiche regolarmente invitate che non hanno presenziato alla odierna riunione devono parimenti ritenersi vincolate agli accordi ed alle intese qui raggiunte e sottoscritte come da verbale che sarà trasmesso in copia.

La Prefettura diramerà agli Enti e agli Uffici interessati le risultanze della presente riunione.